



IL MATRIMONIO – PARTE I

Sommario

Benvenuti!

Dopo aver trattato i principi costituzionali che regolano il Diritto di famiglia nel nostro Ordinamento, dobbiamo affrontare l'istituto cardine di questa materia: il **matrimonio**.

In questa lezione approfondiremo:

- la distinzione tra matrimonio atto e matrimonio rapporto;
- i diversi tipi di matrimonio;
- la celebrazione del matrimonio, esaminando:
 - la promessa di matrimonio
 - le pubblicazioni.

Cominciamo!

Il matrimonio

Per prima cosa dobbiamo precisare che il termine **matrimonio** è riferibile ad un duplice significato:

- **matrimonio – atto**: atto personalissimo con cui i nubendi-coniugi, scambiandosi il proprio reciproco consenso a condividere la vita, assumono reciproci obblighi e costituiscono, così, lo *status coniugalis*. Si tratta di un atto complesso che vede la partecipazione di diversi soggetti.
- **matrimonio – rapporto**: il matrimonio come rapporto è inteso come l'insieme dei diritti degli obblighi che i coniugi devono necessariamente osservare per il solo fatto di aver conseguito il relativo *status*.

Per una migliore comprensione dell'argomento, è necessario considerare che l'unione coniugale può essere celebrata in vario modo e, a seconda del tipo di celebrazione scelta dai nubendi, seguiranno diversi effetti nell'Ordinamento.

Nello specifico, possiamo distinguere:

- **matrimonio civile**: è quello celebrato davanti all'Ufficiale dello Stato Civile. Tale unione ha valore legale poiché il celebrante, dopo aver letto agli sposi ed ai due testimoni presenti gli articoli del Codice Civile relativi ai diritti e ai doveri che assumono i coniugi con il matrimonio, acquisisce il loro consenso e predispone l'atto di matrimonio, da cui risulterà anche il regime patrimoniale scelto dai medesimi;
- **matrimonio canonico**: è celebrato in Chiesa ma ha validità soltanto per l'ordinamento religioso. Tale unione, pertanto, non sarà valida per lo Stato italiano;
- **matrimonio concordatario**: è il matrimonio religioso celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico che ha effetti civili. Ciò è possibile in quanto, se, da un lato, la celebrazione è disciplinata dal diritto canonico, dall'altro il celebrante dà lettura ai nubendi degli articoli del Codice Civile relativi ai diritti e ai doveri che assumono i nubendi con il matrimonio e procede alla formazione ed alla conseguente trascrizione dell'atto matrimoniale nei registri dello stato civile. Tale unione è possibile dal 1929, anno in cui è stato stipulato il cd. Concordato lateranense tra lo Stato italiano e la Santa Sede, poi revisionato nel 1984 dagli Accordi di Villa Madama;
- **matrimonio acattolico**: è quello celebrato davanti ad un ministro di culto diverso da quello cattolico, ma ammesso dallo Stato, con trascrizione del relativo atto nei registri dello stato civile. Disciplinato dalla Legge n. 1159/1929, produce gli stessi effetti di un matrimonio civile ed implica l'osservanza, da parte dei coniugi, delle norme giuridiche dello Stato italiano, ma non anche di quelle della confessione religiosa di riferimento.

In questa lezione, ci soffermeremo sul complesso procedimento di celebrazione del rapporto civile, disciplinato dal codice di diritto sostanziale, analizzando le implicazioni giuridiche che ne derivano.



La celebrazione del matrimonio civile.

L'istituto matrimoniale è regolato dal Titolo VI del Primo Libro del Codice Civile, rubricato, appunto, "Del matrimonio".

All'interno di questo Titolo, individuiamo diversi capi dedicati ai diversi tipi di matrimonio, esaminati in precedenza, e delle condizioni e formalità per la loro celebrazione.

La promessa di matrimonio

La prima formalità da espletare ai fini della celebrazione dell'unione coniugale è la **promessa di matrimonio**, disciplinata dagli articoli 79, 80 e 81 del Codice Civile che ufficializza formalizza l'impegno, reciprocamente assunto dai fidanzati, di contrarre matrimonio.

Tale atto, in ogni caso, non obbliga le parti ad unirsi in matrimonio. Non si deve, infatti, mai dimenticare che questa scelta è qualificabile come atto personalissimo e, come tale, non può essere imposto o sottoposto a condizione.

In proposito, l'**art. 79 c.c.**, che ne disciplina gli effetti, precisa che «*la promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento*».

Questo significa che, in caso di rottura della coppia, colui che fosse stato lasciato prima delle nozze e dopo l'avvenuta promessa di matrimonio, non potrebbe rivolgersi al giudice né per conseguire la condanna dell'altro al pagamento di una penale precedentemente convenuta in caso di inadempimento dell'obbligo matrimoniale. Né per ottenere osservanza dell'obbligo matrimoniale inadempito.

Tuttavia, trattandosi, comunque, di un atto giuridicamente rilevante, la legge disciplina agli **artt. 80 e 81 c.c.** le vicende che conseguono alla rottura della promessa matrimoniale e che esprimono la funzione sottesa a questo istituto.

Analizziamo, nel dettaglio, queste disposizioni.

Art. 80 c.c. – restituzione dei doni

*Il promittente può domandare la **restituzione dei doni** fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto.*

*La domanda **non** è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.*

La disposizione stabilisce che il promittente possa domandare la **restituzione dei doni** quando il matrimonio non è stato poi contratto.

Il primo comma si riferisce, infatti, alle attribuzioni che gli sposi si fanno vicendevolmente a titolo gratuito in vista del matrimonio: donazioni efficaci a tutti gli effetti, a prescindere dal valore del bene donato.

Tali elargizioni sono definite **donazioni manuali** poiché sono i tipici regali d'uso che si scambiano i fidanzati tra loro in previsione delle nozze e non richiedono l'osservanza di forme per il loro perfezionamento, che si realizza con la mera consegna.

In virtù di queste caratteristiche, esse si distinguono dalle cosiddette **donazioni obnuziali**, disciplinate dall'art. 785 c.c., per le quali è richiesto l'atto pubblico e che non producono effetti se non successivamente alla celebrazione del matrimonio cui afferiscono.



Il comma secondo, invece, individua il **termine di decadenza per la proposizione della domanda di restituzione**, posto entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto a contrarre le nozze o da quando uno dei promittenti è venuto a mancare.

Art. 81 c.c. – risarcimento dei danni

*La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il **promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa**. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.*

*Lo stesso risarcimento è dovuto dal **promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro**.*

*La domanda non è proponibile **dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio**.*

Tale disposizione circoscrive alle sole spese sostenute ed alle obbligazioni contratte a causa della promessa di matrimonio il carattere del risarcimento spettante al nubendo che abbia patito la mancata celebrazione delle nozze.

Il soggetto chiamato a corrispondere il risarcimento nei termini espressi (la cui domanda, come precisato dal comma terzo, deve essere avanzata entro un anno dal giorno del rifiuto), è il promittente che:

- senza giusto motivo ricusi di eseguire la promessa di matrimonio (comma 1)
- con la propria colpa ha dato motivo al rifiuto dell'altro (comma 2).

I *giusti motivi di rifiuto* sono da individuare nei fatti che, se fossero stati conosciuti prima della promessa, avrebbero impedito il realizzarsi della stessa.

Si tratta, quindi, per fare qualche esempio, di ipotesi di infedeltà o di commissione di reati, ma anche di situazioni prematrimoniali che determinerebbero l'invalidità delle nozze ai sensi dell'art. 122 c.c., tra le quali possiamo citare, a titolo di esempio, l'errore essenziale sulle qualità personali o sull'identità dell'altro coniuge.

Per tutelare il nubendo che aveva creduto nella celebrazione del matrimonio, è stabilito, poi, che il mancato rispetto della promessa obbliga il promittente-inadempiente (pur nei termini già precisati) al **risarcimento dei danni**.

Non bisogna, però, interpretare questa disposizione in maniera semplicistica.

Il limite del risarcimento spettante nei casi di rottura della promessa di matrimonio è peculiare. L'art. 81 c.c. circoscrive i danni risarcibili alle sole spese sostenute ed alle obbligazioni contratte a causa della promessa; nessun margine è, quindi, concesso ad eventuali danni non patrimoniali (moralì o psicologici) derivanti dalla rottura ingiustificata del fidanzamento.

Sul punto, si è espressa anche granitica giurisprudenza di legittimità, la quale, oltre a ribadire l'importanza di salvaguardare la libertà di ciascuno di unirsi o meno in matrimonio, riconduce la responsabilità di cui all'art. 81 c.c. a quella contrattuale, ribadendo l'esclusione dei danni non patrimoniali che derivassero dal rifiuto di contrarre matrimonio.

Lo testimonia l'ordinanza n. 9 del 2 gennaio 2012 della Cassazione civile che precisa: «Essendo la **scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile**, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 Codice Civile consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma **non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 Codice Civile e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale**. (Questa sentenza cassa e decide nel merito sulla sentenza della Corte di Appello di Catania del 15/02/2010)».



Le pubblicazioni

Come più volte detto, il matrimonio è un procedimento complesso, articolato in fasi distinte cui l'ordinamento riconosce un preciso significato giuridico.

Il Codice di diritto sostanziale disciplina, infatti, anche le formalità preliminari alla celebrazione delle nozze alla Sezione II del Capo III, contenuto nel Titolo VI del Libro I, costituita dagli articoli 93–101 Codice Civile.

Giova precisare che tali disposizioni, senz'altro valide per il matrimonio civile, devono essere considerate anche per il matrimonio concordatario, per la cui celebrazione dovranno essere osservate anche ulteriori formalità richieste dal diritto canonico.

Il matrimonio civile dev'essere preceduto dalla cosiddetta **pubblicazione**, cioè dall'affissione, fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile (**art. 93 c.c.**), sul sito *web* del comune del luogo di residenza di entrambi i coniugi (**art. 94 c.c.**), di un atto dove sono contenuti tutti gli elementi necessari ad identificare gli sposi ed il luogo di celebrazione.

La finalità sottesa alle pubblicazioni (che hanno natura amministrativa) è quella di portare a conoscenza della collettività l'intenzione dei nubendi di unirsi in matrimonio e di consentire, così, ai terzi che fossero a conoscenza di impedimenti di promuovere **opposizione** (artt. **102** e ss c.c.).

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo esaminato:

- la distinzione tra matrimonio atto e matrimonio rapporto;
- i diversi tipi di matrimonio;
- la celebrazione del matrimonio, esaminando:
 - la promessa di matrimonio;
 - le pubblicazioni.

Grazie per l'attenzione!